









VADEMECUM PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DELLE IMPRESE

Documento redatto da:



A.C.S. srl - Spin Off del Politecnico di Torino Via Marco Polo, 32B -10129 Torino ITALIA
Registro delle Imprese di Torino Numero di iscrizione, C.F. e P.IVA 09156500010
Capitale sociale Euro 12.000,00 i.v. Tel. +39.011.5818540 Fax +39.011.0907622
info@acs-polito.it www.acs-polito.it

•••••

Premessa

Il presente documento si propone di fornire alle aziende, con particolare riferimento a quelle di piccole e piccolissime dimensioni, informazioni pratiche in merito ai principali adempimenti previsti dalla normativa ambientale, con le azioni da intraprendere per avere garanzia di adempiere ai requisiti di una sempre più stringente normativa ambientale.

Il documento è articolato in 7 schede:

SCHEDA 1 - Emissioni in atmosfera

SCHEDA 2 – Impianti termici

SCHEDA 3 - Scarichi idrici


SCHEDA 4 – Gestione rifiuti

SCHEDA 5 – Approvvigionamento idrico

SCHEDA 6 – Controllo dei gas lesivi dello strato di ozono e a effetto serra

SCHEDA 7 – Certificato prevenzione incendi

In ciascuna scheda (e quindi per ciascuna tematica) sono indicate le eventuali procedure autorizzative e i principi gestionali da seguire.





SCHEDA 1 - Emissioni in atmosfera Normativa di riferimento D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia Ambientale" - Parte V, s.m.i; Determine Regionali sulle autorizzazioni in via generale. Quando applica la si Si applica quando un'azienda immette in atmosfera (ad esempio mediante un normativa sulle emissioni in camino) qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa. atmosfera? prevede Se la propria attività genera emissioni in atmosfera è necessario richiedere una Che cosa normativa sulle emissioni in autorizzazione alle emissioni alla Provincia (Provincia di Cuneo. Tutela del atmosfera? Territorio – Ufficio Inquinamento Atmosferico e Qualità dell'Aria). Non sono soggetti ad autorizzazione unicamente: le emissioni generate dalle categorie di attività elencate nell'Allegato A alla presente scheda; gli impianti termici (destinati alla climatizzazione degli ambienti) di potenzialità inferiore ai 3 MW. L'autorizzazione alle Autorizzazione in via generale: la normativa vigente prevede che per le emissioni emissioni generate da alcune tipologie di impianti possano essere previsti iter autorizzativi semplificati. Tuttavia per poter seguire un iter semplificato è necessario che l'azienda ricada in uno dei settori per cui attualmente la Regione Piemonte ha predisposto le linee attuative: Impianti di climatizzazione Stabilimenti del settore tessile Laboratori orafi con fusione di metalli Lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari Lavorazione e trattamento di materiali metallici Falegnamerie Riparazione di carrozzerie di autoveicoli Trasformazione di materie plastiche Essiccazione di cereali e semi Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami (pulitintolavanderie) Impianti per attività di servizio, carica batterie, caldaie e sfiati Cantieri per la rimozione di amianto Impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato conglomerati bituminosi Per le emissioni derivanti da tali settori è possibile utilizzare la modulistica predisposta dalla Regione Piemonte e disponibile al seguente link del sito web della Provincia di Cuneo: http://www.provincia.cuneo.it/tutela-territorio/modulisticatutela-ambiente/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria Se l'azienda non rientra in una delle tipologie elencate deve essere applicata l'autorizzazione ordinaria. Autorizzazione ordinaria: per le emissioni che non rientrano in quelle "in via generale", è necessario richiedere l'autorizzazione in via ordinaria (o in via espressa). Tale autorizzazione va sempre richiesta prima della messa in esercizio e di ogni modifica al punto di emissione e/o alle caratteristiche dell'emissione. Tale autorizzazione si richiede presentando alla Provincia di Cuneo, Tutela del Territorio - Ufficio Inquinamento Atmosferico e Qualità dell'Aria istanza e relazione tecnica, redatte secondo la modulistica disponibile al seguente link della stessa Provincia: http://www.provincia.cuneo.it/tutela-territorio/modulistica-tutelaambiente/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria. Caratteristiche delle L'autorizzazione alle emissioni (sia in via generale che ordinaria) ha una durata autorizzazioni pari a 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Il provvedimento autorizzativo può contenere prescrizioni specifiche per i singoli punti di emissione, cui il titolare dell'impianto deve scrupolosamente attenersi.



ALLEGATO A: ATTIVITA' ESONERATE DALL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI

Le seguenti attività sono esonerate dalla richiesta di autorizzazione per le proprie emissioni in atmosfera:

- 1. Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.
- 2. Laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- 3. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- 4. Le seguenti lavorazioni tessili:
 - a) preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
 - b) nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle sequenti condizioni:
 - le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
 - le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
- 1. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- 2. Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- 3. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- 4. Serre.
- 5. Stirerie.
- 6. Laboratori fotografici.
- 7. Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- 8. Autolavaggi.
- 9. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
- 10. Macchine per eliografia.
- 11. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- 12. Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi.
- 13. Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
- 14. Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- 15. Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- 16. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- 17. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- 18. Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
- 19. Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- 20. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
- 21. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- 22. Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.



-	Categoria animale e tipologia di allevamento	_	N° capi
-	Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	-	Meno di 200
_	Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	_	Meno di 300
_	Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	-	Meno di 300
-	Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	-	Meno di 300
_	Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	-	Meno di 1.000
_	Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	_	Meno di 400
_	Suini: accrescimento/ingrasso	-	Meno di 1.000
_	Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	-	Meno di 2.000
_	Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	-	Meno di 25.000
_	Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	-	Meno di 30.000
_	Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	-	Meno di 30.000
_	Altro pollame	-	Meno di 30.000
_	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	-	Meno di 7.000
_	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	-	Meno di 14.000
_	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	-	Meno di 30.000
_	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	_	Meno di 40.000
_	Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	_	Meno di 24.000
_	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	_	Meno di 250
_	Struzzi	_	Meno di 700

- 23. Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
- 24. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
- 25. Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0.3 MW.
- 26. Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- 27. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate
- 28. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.
- 29. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- 30. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- 31. ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
- 32. Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.
- 33. Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.



SCHEDA 2 – Impianti termici

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia Ambientale" Parte V, s.m.i;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", s.m.i;
- L. R. 28 maggio 2007, n° 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".
- Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n° 46-11968 "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".

Quando si applica la normativa sull'esercizio e manutenzione degli impianti termici?

Si applica quando è presente in azienda almeno un impianto tecnologico destinato esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari) o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.

La normativa **non si applica** a: caminetti, scaldacqua unifamiliari, etc.

Deve essere evidenziato che la presente normativa è valida per impianti termici di potenzialità inferiore ai 3 MW.

Che cosa prevede la normativa sull'esercizio e manutenzione degli impianti termici?

Il proprietario (a meno che non deleghi un tecnico abilitato denominato "terzo responsabile") mantiene in esercizio l'impianto nel rispetto di tutti i seguenti requisiti:

- periodo annuale di esercizio e durata giornaliera di attivazione:
 - nei Comuni situati in area non montana (Zona climatica E)¹ gli impianti di riscaldamento possono essere messi in funzione dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore/giorno;
 - nei Comuni situati in area montana (Zona climatica F)² gli impianti di riscaldamento possono essere messi in funzione senza alcuna limitazione di periodo e/o di orario;
- livello massimo della temperatura negli ambienti: pari a 20°C, più 2°C di tolleranza;
- corrette tempistiche delle operazioni di manutenzione, da effettuarsi secondo

¹ Comuni in zona climatica E, per cui è previsto un periodo di esercizio dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore/giorno: Alba, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero D'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Beinette, Bene Vagienna, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bra, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Casalgrasso, Castagnito, Castellar, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole Alba, Cervere, Ceva, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano D'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Diano D'Alba, Dogliani, Envie, Farigliano, Faule, Fossano, Gambasca, Genola, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lagnasco, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Mombasiglio, Monastero Di Vasco, Monasterolo Di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte D'Alba, Montàldo Rocero, Montanera, Monteu Roero, Monticello D'Alba, Moretta, Morozzo, Murello, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Pagno, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi D'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Racconigi, Revello, Rifreddo, Roascio, Rocca De' Baldi, Roccaforte Mondovì, Rocchetta Belbo, Roddi, Rodello, Rossana, Ruffia, Sale Delle Langhe, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Michele Mondovì, Sanfrot, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria D'alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Savigliano, Scarnafigi, Serralunga D'Alba, Sinio, Somano, Sommariva Del Bosco, Sommariva Perno, Tarantasca, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza D'Alba, Vicoforte, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Vottignasco.

² Comuni in zona climatica F, per cui non sono previste limitazioni di periodo e/o di orario: Acceglio, Aisone, Albaretto Della Torre, Alto, Argentera, Arguello, Battifollo, Bellino, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Bossolasco, Boves, Briga Alta, Brossasco, Canosio, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Di Ceva, Celle Di Macra, Cerreto Langhe, Cervasca, Chiusa Di Pesio, Cissone, Cravanzana, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Garessio, Gottasecca, Isasca, Lequio Berria, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Marmora, Marsaglia, Melle, Moiola, Mombarcaro, Monasterolo Casotto, Montaldo Di Mondovì, Montelupo Albese, Montemale Di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Murazzano, Niella Belbo, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Prunetto, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Roddino, Sale San Giovanni, Sambuco, Sampeyre, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Scagnello, Serravalle Langhe, Stroppo, Torresina, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola.



SCHEDA 2 - Impianti termici

le indicazioni dell'impresa installatrice o dei fabbricanti dei singoli apparecchi installati (al proposito si raccomanda di consultare il libretto d'uso e manutenzione della caldaia);

- <u>corrette tempistiche di effettuazione dei controlli di efficienza energetica</u> ("prove fumi"), da effettuarsi:
 - ogni quattro anni per gli impianti alimentati a gas di potenza inferiore a 35 kW aventi una anzianità inferiore a otto anni;
 - ogni due anni per gli impianti alimentati a gas, di potenza inferiore a 35 kW e aventi una anzianità superiore a otto anni, nonchè per gli impianti dotati di caldaia a focolare aperto (tipo "B") installati all'interno dei locali abitati, indipendentemente dall'età;
 - ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido (es. gasolio) o solido di potenza inferiore a 350 kW e per gli impianti alimentati a gas di potenza compresa tra 35 kW e 350 kW;
 - 2 volte l'anno per gli impianti termici aventi potenzialità superiore a 350 kW.
- livelli massimi di poveri totali e NOx;
- delle corrette tempistiche di rilascio del Bollino verde:
 - ogni quattro anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW;
 - ogni due anni per gli impianti di potenza superiore a 35 kW.

Documentazione possedere

Per ogni impianto termico il proprietario deve possedere:

- libretto di impianto (per impianti termici di potenzialità inferiore ai 35 kW) o libretto di centrale (per impianti termici di potenzialità inferiore ai 35 kW) compilato ed aggiornato con l'esito delle manutenzioni e dei controlli di efficienza energetica periodici;
- presenza del codice impianto sul libretto;
- copie dei rapporti di controllo tecnico compilati dal manutentore dell'impianto con le periodicità stabilite per la manutenzione;
- presenza del bollino verde secondo le periodicità stabilite.

Inoltre, per impianti termici di potenzialità superiore ai 116 kW è necessario disporre della documentazione relativa al Certificato di Prevenzione Incendi (si rimanda alla Scheda 7).

da

SCHEDA 3 – Scarichi idrici Normativa di riferimento D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia Ambientale" - Parte III, s.m.i; L. R. Piemonte 26 marzo 1990, n° 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili". Si definisce scarico una immissione in fognatura, acque superficiali, o suolo/ Quando applica si la scarichi sottosuolo, di acque precedentemente utilizzate (per usi domestici o produttivi), normativa sugli tramite un sistema stabile di collettamento (tubazione). idrici? Gli scarichi domestici sono quelli provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli scarichi produttivi (o industriali) sono invece quelli provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche. Se un'azienda possiede scarichi esclusivamente di tipo domestico (ad esempio bagni e cucine) ed è ubicata in un'area servita dalla pubblica fognatura, non è necessario attivare procedure di autorizzazione o controllo degli scarichi, in quanto gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi. E' sufficiente pertanto effettuare domanda di allaccio alla fognatura, secondo le modalità previste dal gestore locale. Sono invece necessari ulteriori adempimenti in caso di: a) impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura; b) presenza di scarichi di tipo produttivo. a) Impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura Che cosa prevede la normativa suali scarichi Quando l'ubicazione dell'azienda non consente l'allaccio alla fognatura o il gestore idrici? non consente il recapito nella stessa dei reflui produttivi è necessario individuare un recettore diverso per gli scarichi, ovvero un corso d'acqua. La normativa consente infatti lo scarico nel suolo e nel sottosuolo soltanto in taluni casi specifici (ad esempio lavorazione di rocce e minerali) o nel caso di impraticabilità tecnico-economica di altre soluzioni. Per scaricare in corso idrico è necessario richiedere una autorizzazione: Al Comune se gli scarichi sono esclusivamente di tipo domestico; Alla Provincia se gli scarichi sono di tipo produttivo. Per quanto alla procedura di competenza comunale si rimanda al proprio Comune di competenza, mentre la modulistica della Provincia di Cuneo (Provincia di Cuneo, Tutela Territorio - Ufficio Gestione Scarichi Acque Reflue) è disponibile al seguente indirizzo: http://www.provincia.cuneo.it/tutela-territorio/modulistica-tutelaterritorio/servizio-gestione-scarichi-acque-reflue-urbane-domes. b) Presenza di scarichi di tipo produttivo. Se l'azienda produce reflui di tipo produttivo, questi potranno avere destini diversi: in fognatura: per poter recapitare scarichi produttivi in fognatura è necessario il consenso del soggetto gestore, che potrà stabilire dei limiti di accettabilità nella concentrazione di talune sostanze. Con il recapito in fognatura, il soggetto gestore della fognatura stessa si assume l'onere della depurazione del refluo e della sua successiva immissione in ambiente: in corpo idrico: per lo scarico in corpo idrico, come già descritto nel precedente punto a), è necessario richiedere l'autorizzazione alla Provincia, utilizzando l'apposita modulistica. Caratteristiche delle L'autorizzazione allo scarico ha una durata pari a 4 anni. autorizzazioni La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Deve però essere evidenziato che le autorizzazioni per gli scarichi di tipo domestico (quelli rilasciate dai Comuni) spesso prevedono il tacito rinnovo. Il provvedimento autorizzativo può contenere prescrizioni specifiche per i singoli



punti di scarico, cui il titolare dell'impianto deve scrupolosamente attenersi.

	SCHEDA 4 – Gestione rifiuti
Normativa di riferimento	- D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia Ambientale" - Parte IV, s.m.i.
Quando si applica la normativa sulla gestione rifiuti?	Si applica quando un'azienda possiede dei prodotti, materiali o sostanze di cui vuole disfarsi. La normativa prevede adempimenti diversificati a seconda che l'azienda produca: - <u>rifiuti urbani (o ad essi assimilabili):</u> sono tutti i rifiuti che vengono generalmente prodotti nelle civili abitazioni e quelli che hanno le medesime caratteristiche (es: carta, plastica, rifiuti urbani indifferenziati, etc.) ma prodotti da attività produttive; - <u>rifiuti speciali:</u> sono tutti i rifiuti prodotti da attività produttive non classificabili come rifiuti urbani (perché qualitativamente diversi o perché prodotti in grandi quantità).
Che cosa prevede la normativa sulla gestione rifiuti?	Se l'azienda produce <u>rifiuti assimilabili agli urbani</u> , essa può conferirli, a fronte del pagamento di una tassa/tariffa, al servizio pubblico di raccolta, che assolverà pertanto tutti gli obblighi legati al corretto smaltimento.
	Se l'azienda produce anche <u>rifiuti speciali</u> dovrà invece farsi carico personalmente del corretto avvio a smaltimento, nel rispetto di tutti i seguenti requisiti: - <u>SISTRI</u> : nel caso l'azienda a) produca rifiuti pericolosi; b) abbia più di 10 dipendenti e produca rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali o dalla potabilizzazione/ trattamento delle acque e da abbattimento di fumi; essa è soggetta all'iscrizione al SISTRI, ovvero il sistema informatizzato nazionale di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Deve però essere evidenziato che alla data di pubblicazione del presente documento, l'applicazione del SISTRI è stata sospesa, sia dal punto di vista amministrativo (iscrizione e pagamento quote), sia operativo, fino al 30 giugno 2013. Per la corretta gestione dei rifiuti è quindi necessario attenersi alle prescrizioni indicate ai punti successivi.
	 Selezione dei trasportatore autorizzato: per l'avvio a smaltimento dei rifiuti è necessario avvalersi di un trasportatore in possesso di una autorizzazione in corso di validità e, all'atto del carico del rifiuto presso l'azienda, deve essere verificato che: il trasportatore sia autorizzato per il codice CER da smaltire; il mezzo utilizzato sia autorizzato per il trasporto del medesimo codice CER. Le informazioni in merito ai trasportatori e agli smaltitori autorizzati possono essere reperite al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Elenchilscritti.aspx Selezione dello smaltitore autorizzato: per lo smaltimento/ recupero definitivo del rifiuto deve inoltre essere identificato, eventualmente con il supporto del trasportatore, un impianto di destinazione autorizzato al trattamento del rifiuto. Compilazione del formulario di trasporto: il detentore del rifiuto (l'azienda) deve compilare il formulario di trasporto in 4 copie (i formulari di trasporto sono predisposti per essere creati in 4 copie). Esso va inoltre datato, firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Le singole copie del formulario seguono destini diversi:
	· ·



essere restituita al detentore (azienda) entro 3 mesi dallo smaltimento, altrimenti occorre effettuare comunicazione alla Provincia di mancata ricezione.

L'azienda deve conservare la 1° e la 4° copia dei formulari relativi ad ogni smaltimento per 5 anni.

- Compilazione del Registro di carico e scarico: per le aziende più piccole, la corretta gestione dello smaltimento di un rifiuto termina con la ricezione della 4° copia del formulario di ogni smaltimento, in molti altri casi invece, alle aziende sono richiesti ulteriori adempimenti. In particolare devono compilare il Registro di carico e scarico le aziende che producono:
 - rifiuti pericolosi;
 - rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali o dalla potabilizzazione/ trattamento delle acque e da abbattimento di fumi.

Le operazioni di carico (produzione) e scarico (avvio a smaltimento) del rifiuto devono essere registrate entro 10 giorni dall'effettuazione.

Le aziende possono avvalersi delle associazioni di categoria per la tenuta dei registri, in tal caso i termini di registrazione sono di 30 giorni.

I Registri di carico e scarico devono essere conservati per 5 anni.

I Registri di carico e scarico devono essere numerati e vidimati dalla Camere di Commercio.

- Dichiarazione SISTRI: nel caso l'azienda:
 - produca rifiuti pericolosi;
 - abbia più di 10 dipendenti e produca rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali o dalla potabilizzazione/ trattamento delle acque e da abbattimento di fumi

è tenuta annualmente (entro il 30 aprile) a predisporre la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti nel corso dell'anno precedente.

Tale dichiarazione va presentata, su apposita modulistica cartacea o informatizzata, alla Camera di Commercio.

Corretto stoccaggio dei rifiuti in azienda

Oltre agli adempimenti sul corretto avvio a smaltimento, l'azienda è inoltre tenuta ad osservare i seguenti principi di corretta gestione dei rifiuti in azienda:

- i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità presenti in azienda:
 - quando il quantitativo di rifiuti in azienda raggiunge complessivamente i 30 m³, di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi;
 - in ogni caso, anche se il precedente limite di quantità non viene oltrepassato, i rifiuti non possono restare in azienda per più di 1 anno;
- i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e del vento:
- i recipienti mobili in cui i rifiuti sono contenuti devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto:
 - dispositivi per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette che rendano nota la natura del rifiuto;
- per i rifiuti liquidi deve essere predisposto un bacino di contenimento di volume idoneo:
 - 1 serbatoio: capacità del bacino almeno pari a quella del serbatoio;
 - 2 o più serbatoi: capacità almeno pari ad un terzo di quella complessiva dei serbatoi e comunque almeno pari a quella del serbatoio più grande.



	SCHEDA 5 – Approvvigionamento idrico				
Normativa di riferimento	 D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia Ambientale" - Parte III, s.m.i; D.P.G.R. Piemonte 29 luglio 2003, n°10/R "Disciplina dei procedimenti di 				
	concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".				
Quando si applica la normativa	La normativa sull'approvvigionamento idrico si applica in tutti i casi in cui un'azienda, per soddisfare le proprie necessità di acqua per usi civili e/o produttivi,				
sull'approvvigionamento idrico?	necessita di un prelievo idrico sottoposto a <u>richiesta di concessione</u> alle autorità competenti.				
Turico:	Sono soggette a concessione tutte le acque superficiali e sotterranee, con esclusione:				
	dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee: il proprietario del fondo, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee e di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 l/s e comunque per un prelievo massimo di 5.000 m³/anno. Per uso domestico si intende l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività				
	economico-produttiva o con finalità di lucro; • dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o				
	in canali di proprietà privata;				
	 <u>dell'uso dell'acqua piovana</u> raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici; 				
	del riutilizzo delle acque reflue depurate.				
	Non è necessario richiedere concessione inoltre nel caso in cui un'azienda prelevi acqua dalla rete acquedottistica comunale o consortile, in tal caso infatti all'azienda non sono richiesti adempimenti diversi rispetto al semplice rispetto del Regolamento del gestore del servizio.				
Che cosa prevede la	Nei casi in cui sia necessaria una concessione, ovvero in tutti i casi diversi da				
normativa sull'approvvigionamento idrico?	quelli riportati in precedenza, è necessario presentare apposita istanza alla Provincia di Cuneo (Provincia di Cuneo, Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Acque).				
Tarroo 1	La concessione può essere richiesta per il prelievo di:				
	 acque sotterranee: per tale tipologia di consessione è disponibile apposita modulistica al seguente link della Provincia di Cuneo: http://www.provincia.cuneo.it/gestione-risorse-territorio/modulistica-gestione-risorse-territorio/modulistica acque superficiali: per tale tipologia di consessione è disponibile apposita modulistica al seguente link della Provincia di Cuneo: http://www.provincia.cuneo.it/gestione-risorse-territorio/modulistica- 				
	gestione-risorse-territorio/ufficio-acque-modulistica/acqu-2.				
	E' necessario evidenziare alcuni principi che regolano il rilascio delle concessioni all'uso di risorsa idrica: – le acque di falde profonde sono riservate all'uso potabile;				
	 è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra falde profonde e falde superficiali. 				
Caratteristiche delle concessioni	La concessione è rilasciata per un periodo non superiore ai 30 anni (eccezioni: concessioni ad uso irriguo 40 anni; grandi derivazioni industriali 15 anni).				
0011000010111	La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della				
	scadenza. La concessione stabilisce la quantità d'acqua prelevabile e le modalità di				
	captazione e comporta il pagamento di un canone annuo, il cui ammontare è				
	funzione della quantità prelevata e del tipo di utilizzo. Inoltre, la concessione può contenere prescrizioni specifiche (ad esempio installazione di misuratori volumetrici), cui il titolare della concessione deve				
	scrupolosamente attenersi.				



	ollo dei gas lesivi dello strato di ozono e ad effetto serra
Normativa di riferimento	- Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n°. 1005 "Sulle sostanze che riducono
	lo strato di ozono"; - Regolamento (CE) 17 maggio 2006, n° 842 "su taluni gas fluorurati ad effetto
	serra";
	- D.P.R. 27 gennaio 2012, n° 43 "Regolamento recante attuazione del
	regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra".
Quando si applica la	I gas lesivi dello strato di ozono e a effetto serra sono di norma essere utilizzati
normativa sui gas lesivi dello strato di ozono e a	come gas refrigeranti negli impianti di refrigerazione (frigoriferi, impianti di
effetto serra?	condizionamento, etc). La normativa prevede:
enetto serra:	il divieto di utilizzo nelle manutenzioni e nei rabbocchi di alcuni gas (gli
	idrofluorocarburi riciclati). E' importante verificare con un tecnico la
	presenza di tali gas all'interno dei propri impianti, in quanto il divieto di
	utilizzo potrebbe rendere difficoltose le manutenzioni e quindi il
	mantenimento in efficienza degli impianti.
	- l'effettuazione di controlli periodici di assenza di fughe di gas in
	attrezzature e impianti contenenti quantitativi di gas uguali o superiori ai 3 kg. I controlli non si applicano invece in caso di quantitativi inferiori, ma è
	importante avere certezza dei quantitativi di gas presenti nelle
	attrezzature richiedendo una verifica ad un tecnico.
Che cosa prevede la	Se un impianto/ attrezzatura contiene almeno 3 kg di gas refrigeranti (6 kg se il
normativa sui gas lesivi	circuito risulta ermeticamente sigillato) è necessario contattare un tecnico per:
dello strato di ozono e a effetto serra?	- Far predisporre un libretto di impianto, sui cui dovranno essere annotate
erietto serra?	le caratteristiche dell'impianto, i controlli periodici effettuati e le strumentazioni utilizzate per i controlli
	Effettuare controlli periodici di assenza di fughe con le seguenti
	tempistiche:
	 almeno annuale per gli impianti contenenti una quantità di sostanza
	compresa tra 3 (6 kg se il circuito risulta ermeticamente sigillato) e 30
	kg;
	almeno <u>semestrale</u> per gli impianti contenenti una quantità di
	sostanza compresa tra 30 e 300 kg; almeno trimestrale per gli impianti contenenti una quantità di sostanza
	maggiore di 300 kg
	maggiore di 300 kg.
	Se nell'ambito dei controlli vengono riscontrate fughe o perdite di gas, è
	Se nell'ambito dei controlli vengono riscontrate fughe o perdite di gas, è necessario intervenire sull'impianto per scongiurare la perdita entro 15 giorni e
	Se nell'ambito dei controlli vengono riscontrate fughe o perdite di gas, è necessario intervenire sull'impianto per scongiurare la perdita entro 15 giorni e successivamente, entro 30 giorni, ripetere il controllo.
	Se nell'ambito dei controlli vengono riscontrate fughe o perdite di gas, è necessario intervenire sull'impianto per scongiurare la perdita entro 15 giorni e successivamente, entro 30 giorni, ripetere il controllo. Per alcuni tipi di gas (gas a effetto serra) è inoltre necessario comunicare al
	Se nell'ambito dei controlli vengono riscontrate fughe o perdite di gas, è necessario intervenire sull'impianto per scongiurare la perdita entro 15 giorni e successivamente, entro 30 giorni, ripetere il controllo. Per alcuni tipi di gas (gas a effetto serra) è inoltre necessario comunicare al Ministero dell'Ambiente, entro il 31 maggio di ogni anno, i quantitativi di emissioni
	Se nell'ambito dei controlli vengono riscontrate fughe o perdite di gas, è necessario intervenire sull'impianto per scongiurare la perdita entro 15 giorni e successivamente, entro 30 giorni, ripetere il controllo. Per alcuni tipi di gas (gas a effetto serra) è inoltre necessario comunicare al



SCHEDA 7 - Certificato prevenzione incendi

Normativa di riferimento

Quando si applica la normativa sul certificato prevenzione incendi?

 D.P.R. 1 agosto 2011, n° 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi"

Tutte le attività sono soggette agli adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro, che comprende anche il rischio incendio.

Deve però essere evidenziato che la normativa vigente, individua delle attività cui è associato un rischio maggiore e tali attività sono soggette anche alla verifica da parte dei VVF e al rilascio del certificato prevenzione incendi.

La normativa prevede 80 tipologie di attività per cui è richiesto il rilascio del certificato prevenzione incendi. Esse sono generalmente connesse all'uso di materie prime infiammabili e/o a processi potenzialmente rischiosi da punti di vista dell'incendio.

Nell'allegato B è riportato l'elenco completo delle attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi, mentre nell'elenco seguente sono riportate le attività che più frequentemente si riscontrano nelle aziende in quanto non riconducibili ad attività specifiche, ma ad attività collaterali molto diffuse:

- Attività 4: depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi (compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m³, o disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³)
- Attività 13: Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi;
- Attività 34: depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
- Attività 44: stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
- Attività 49: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW;
- Attività 69: locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi;
- Attività 70: locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg;
- Attività 74: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW;
- Attività 75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m².

Che cosa prevede la normativa certificato prevenzione incendi?

Se un'azienda esercita una o più attività previste nell'Allegato B, allora è soggetto alla normativa sul rilascio del certificato prevenzione incendi.

Deve essere evidenziato che la normativa sul rilascio del CPI suddivide le singole attività in 3 categorie (A, B e C) in funzione della dimensione. Per le tre categorie sono previsti adempimenti diversi e crescenti. In particolare:

- Categoria A (attività a basso rischio e/o standardizzata): per tali attività è sufficiente presentare una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), ovvero una autodichiarazione firmata da un tecnico abilitato che attesti la regolarità delle misure antincendio. A seguito della presentazione della SCIA le attività possono essere esercitate. L'azienda potrà essere soggetta a eventuali controlli a campione da parte dei VVF.
- Categoria B (attività a medio rischio): è necessario presentare ai VVF un



SCHEDA 7 – Certificato prevenzione incendi

- progetto di adeguamento alla normativa antincendio, redatto da un professionista abilitato. Tale progetto dovrà essere approvato dai VVF. Al termine della effettuazione delle opere di adeguamento potrà essere inviata ai VVF la SCIA e avviata l'attività. L'azienda potrà essere soggetta a eventuali controlli a campione da parte dei VVF per il rilascio del CPI.
- Categoria C (attività ad alto rischio): è necessario presentare ai VVF un progetto di adeguamento alla normativa antincendio, redatto da un professionista abilitato. Tale progetto dovrà essere approvato dai VVF. Al termine della effettuazione delle opere di adeguamento potrà essere inviata ai VVF la SCIA e avviata l'attività. L'azienda sarà soggetta a controllo da parte dei VVF per il rilascio del CPI.

ALLEGATO B: ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

NI NI	ATTIVITÀ		CATEGORIA	
N.	ATTIVITÀ	Α	В	С
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 N m³/h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ₃ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	Tutti gli altri casi
	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva		Rivendite, depositi fino	Impianti di riempimento,
	superiore o uguale a 0,75 m ³ :		a 10 m ³	depositi oltre 10 m ³
3	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	Rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	 a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m³: 		Fino a 2 m ³	Oltre i 2 m ³
4	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL fino a 5 m³	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ - Depositi di GPL da 5 m ₃ fino a 13 m ³	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ - Depositi di GPL oltre i 13 m ³
5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³:		Fino a 10 m ³	Oltre i 10 m ³
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		Tutti	
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³		Fino a 50 m ³	Oltre 50 m ³
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m ³ .		Fino a 100 m ³	Oltre 100 m ³
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 9 m³	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 5 m³, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m ³
	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.			
13	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m ³ con punto di	Solo liquidi combustibili	Tutti gli altri



		infiammabilità superiore		
		a 65 °C		
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di			Tutti
	tipo misto (liquidi e gassosi) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici			
14	infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione		Fino a 25 addetti	OLtre 25 addetti
15	superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m³	Fino a 10 m₃	Oltre 10 m₃ e fino a 50 m₃	Oltre 50 m ³
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³			Tutti
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			Tutti
18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			Tutti
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			Tutti
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			Tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			Tutti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			Tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			Tutti
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			Tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			Tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			Tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			Tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore			Tutti
31	a 50.000 kg			Tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			Tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in			Tutti



			T	T
	genere con oltre 25 addetti o con materiale in			
	lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di			
	materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita			
34	della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili		Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg
	per l'industria della carta, con quantitativi in massa			
	superiori a 5.000 kg.			
	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono,			
	impiegano e/o detengono carte fotografiche,		5	
35	calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole		Depositi fino a 20.000	Tutti
	cinematografiche, radiografiche e fotografiche con		kg	
	materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg			
	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di			
	legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine,			
00	di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero		Fig. 500,000 L	Oltra 500 000 La
36	e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori		Fino a 500.000 kg	Oltre 500.000 kg
	a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con			
	distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m			
07	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con		Fig. 2 50 000 les	Oltra 50 000 lan
37	materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg
	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o			
	detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele			
38	cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in		Fino a 10.000 kg	Oltre 10.000 kg
	massa superiori a 5.000 kg			
	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento,			
39	della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25			Tutti
	addetti.			
	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine			
40	vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con			Tutti
40	quantitativi in massa in lavorazione o in deposito			i dtii
	superiori a 5.000 kg			
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone	Oltre 25 e fino a 100	Oltre 100 persone
	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e	presenti	persone presenti	presenti
42	scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie		Fino a 2.000 m ²	Oltre 2.000 m ²
	complessiva superiore a 200 m ²		1 110 4 2.000 111	O.M. o 2.000 111
	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e			Stabilimenti ed impianti
	rigenerazione della gomma e/o laboratori di			per la produzione,
43	vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in		Depositi fino a 50.000	lavorazione e
	massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della		kg	rigenerazione e/o
	gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg			laboratori; depositi oltre 50.000 kg
	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono,			Stabilimenti ed impianti;
44	lavorano e/o detengono materie plastiche, con		Depositi fino a 50.000	depositi oltre
	quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		kg	50.000 kg
	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano			
45	resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
	e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di			
	solventi ed altri prodotti infiammabili Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di			
46	nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a		Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg
	50.000 kg		1 a 100.000 Ng	o iii o i o o o o o iig
	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e			
	conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in			
47	lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;		Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg
	depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con			
	quantitativi in massa superiori a 10.000 kg. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con			
48	presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche.
	superiori a 1 m ³			
	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria		Oltre 350 kW e fino a	
49	con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di	fino a 350 kW	700 kW	Oltre 700 kW
	potenza complessiva superiore a 25 kW.			
	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili,		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
		İ	i iiio a 25 addetti	Onie 25 audeni
50				
50	con oltre 5 addetti		F · · ·	011
50	con oltre 5 addetti Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti.	Oltre 25 addetti.
	con oltre 5 addetti Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con		Laboratori artigiani di	Laboratori artigiani di
50	con oltre 5 addetti Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di		Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria
	con oltre 5 addetti Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con		Laboratori artigiani di	Laboratori artigiani di



	aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti			
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m²;		a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m² b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m²	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m² b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m²
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²		Fino a 5.000 m ₂	Oltre 5.000 m ₂
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti			Tutti
58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i. e art. 13 della legge n. 1860/62
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)			Tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			Tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]			Tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.			Tutti
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		Fino a 5.000 kg	Oltre 5.000 kg
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 postiletto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico- ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	Oltre 100 posti letto



67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	Oltre 300 persone
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²	Fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m ²	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m²	Oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 600 m ²	Oltre 600 e fino a 1.500 m ²	Oltre 1.500 m ²
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		Fino a 3.000 m ²	Oltre 3.000 m ²
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Fino a 500 persone	Oltre 500 e fino a 800 persone	Oltre 800 persone
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.		Forester	Tutti
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m ²	Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m ²
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².	Autorimesse fino a 1.000 m ₂	Autorimesse oltre 1.000 m² e fino a 3.000 m²; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m² e fino a 1000 m²	Autorimesse oltre 3000 m²; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m²; depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	Fino a 32 m	Oltre 32 m e fino a 54 m	Oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ₂ ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			Tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²			Tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	Tutte		

